



# **COMUNE DI GENOLA**

## **REGOLAMENTO I.C.I.**

- Approvato con deliberazione C. C. n. 08/2003;
- Modificato con deliberazione C. C. n. 11/2004.
- Modificato con deliberazione C. C. n. 47/2004.
- Modificato con deliberazione C. C. n. 28/2008.

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2) Il potere regolamentare qui esercitato è relativo alle specifiche fattispecie indicate dal comma 1 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo citato, con richiamo alle disposizioni legislative vigenti, laddove esse servano da collegamento alle innovazioni introdotte.

**Art. 1 bis**  
**Compenso incentivante al personale (1)**

1) Per l'attività di accertamento e di liquidazione dell'imposta viene corrisposto al personale incaricato un compenso, determinato dalla Giunta Comunale in misura percentuale degli introiti incassati dal Comune a seguito di tali attività.

2) Eventuali progetti inerenti lo sviluppo ed il miglioramento della gestione dell'imposta saranno autorizzati e compensati con determinazioni del Segretario Comunale, sentito il parere della Giunta Comunale.

*(1) Articolo aggiunto con deliberazione C. C. n. 47/2004.*

**Art. 2**  
**Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili**

1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini e con gli effetti stabiliti e previsti nell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000.

2) Nel caso in cui entro il termine di cui al comma precedente non venga adottata alcuna deliberazione relativa alla determinazione dei valori, questi rimangono fissati nella misura stabilita dall'ultima deliberazione di Giunta Comunale adottata.

3) La determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- a) zona territoriale di ubicazione;
- b) indice di edificabilità;
- c) destinazione d'uso consentita;
- d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- e) condizioni di mercato;
- f) caratteristiche geomorfologiche;

4) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5) In sede di prima applicazione, e comunque fintanto che non sarà adottata la deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 1, i valori sono stabiliti come segue:

- a) aree a prevalente destinazione residenziale o a destinazioni assimilabili – Zone “R” del vigente P.R.G.C. (art. 9 N.T.A.) – Zone A, B e C del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: € **45,00** per mq;
- b) aree a prevalente destinazione produttiva – Zone “P” del vigente P.R.G.C. (art. 9 N.T.A.) – Zone D del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: € **26,00** per mq;
- c) aree a prevalente destinazione terziaria – Zone “P\*” e “T” del vigente P.R.G.C. (art. 9 N.T.A.) – Zone D del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: € **36,00** per mq;

6) Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

### **Art. 3** **Termini di effetto (1)**

[Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388].

*(1) Articolo abrogato con deliberazione C. C. n. 28/2008.*

#### **Art. 4**

#### **Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi (2)**

1) Non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di 12,00 € dodici euro).

2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

*(2) Articolo aggiunto con deliberazione C. C. n. 28/2008.*